Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 17 novembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 novembre 1972, n. **660.**

Proroga della legge 13 marzo 1969, n. 136, concernente assegnazioni di insegnanti ordinari del ruolo normale e di personale direttivo della scuola elementare presso enti operanti nel settore di istruzione primaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge 13 marzo 1969, n. 136, è prorogata al 30 settembre 1974.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a rinnovare o stipulare convenzioni con efficacia fino al 30 settembre 1974 con enti dotati di personalità giuridica che istituzionalmente perseguano finalità sociali o di assistenza nei settori della sperimentazione didattica, dell'orientamento scolastico, del servizio sociale, dell'assistenza e vigilanza sanitaria e delle attività integrative e complementari nell'ambito della scuola dell'obbligo, ovvero che perseguano istituzionalmente finalità sociali o di assistenza a favore del personale insegnante e direttivo della scuola elementare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO-LEGGE 15 novembre 1972, n. **661.**

Organizzazione comune dei mercati nei settori del tabacco greggio, vitivinicolo, dei prodotti della pesca e delle sementi; misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri; integrazione del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1964, n. 1350.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento C.E.E. n. 727/70, adottato il 21 aprile 1970 dal Consiglio delle Comunità europee, e le relative norme di applicazione, concernente l'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento C.E.E. n. 816/70, adottato il 28 aprile 1970 dal Consiglio delle Comunità europee, e le relative norme di applicazione, concernente disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento C.E.E. n. 2142/70, adottato il 20 ottobre 1970 dal Consiglio delle Comunità europee, e le relative norme di applicazione, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca;

Visto il regolamento C.E.E. n. 2358/71, adottato il 26 ottobre 1971, dal Consiglio delle Comunità europee, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi;

Visto il regolamento C.E.E. n. 974/71, adottato il 12 maggio 1971 dal Consiglio delle Comunità europee, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri, e le relative norme di applicazione;

Visti gli articoli 21, 44, 33, 17 e 8 contenuti rispettivamente nei regolamenti comunitari n. 727/70, numero 816/70, n. 2142/70, n. 2358/71 e n. 974/71, relativi all'entrata in vigore ed alla diretta applicazione dei regolamenti stessi, in ciascuno degli Stati membri;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformità dei regolamenti comunitari numeri 727/70, 816/70, 2142/70, 2358/71, 974/71 e per l'integrazione del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione delle disposizioni relative agli scambi internazionali stabilite dai regolamenti C.E.E. numero 727/70, n. 816/70, n. 2142/70 e n. 2358/71 adottati dal Consiglio delle Comunità europee rispettivamente il 21 aprile 1970, il 28 aprile 1970, il 20 ottobre 1970 ed il 26 ottobre 1971, si osservano le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18 del presente decreto.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e, limitatamente ai prodotti del settore della pesca, il Ministro per la marina mercantile, possono essere emanati provvedimenti concernenti l'adozione delle misure non obbligatorie previste per gli scambi internazionali dai regolamenti comunitari di cui all'art. 1 del presente decreto e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte, nei limiti e secondo le disposizioni stabiliti dagli stessi regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte.

Art. 3.

Per la classificazione dei prodotti contemplati dai regolamenti di cui al precedente art. 1 valgono le norme per l'interpretazione e l'applicazione della vigente tariffa doganale.

Art. 4.

Per i prodotti contemplati dai regolamenti di cui al precedente art. 1 le tasse di compensazione all'importazione e le restituzioni all'esportazione sono applicate nei casi, nelle misure, secondo i principi ed i criteri e con la decorrenza stabilita dai regolamenti medesimi e dalle relative norme di applicazione nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte.

Art. 5.

Le disposizioni e le condizioni per la concessione delle restituzioni previste dal precedente articolo sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Il disposto dell'art. 6 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, si applica, ove del caso, anche ai prodotti contemplati dai regolamenti di cui al precedente art. 1.

Art. 6.

Il termine stabilito dal regolamento C.E.E. n. 1041/67, adottato dalla commissione delle Comunità europee il 21 dicembre 1967, e dalle successive modifiche ed aggiunte, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le operazioni di esportazione effettuate anteriormente a quest'ultima data.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al termine stabilito dall'art. 7, primo comma, del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, ai fini della concessione della restituzione all'esportazione prevista dall'art. 4 del decreto-legge medesimo.

Art. 7.

Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni e alle restituzioni previste dal presente decreto, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di riscossione o di restituzione dei dazi doganali.

Le imposizioni alla importazione o alla esportazione, previste dai regolamenti indicati all'art. 1 del presente decreto e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte, sono comprese fra i diritti di confine di cui all'art. 7, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 8.

Le aliquote delle restituzioni di cui all'art. 4 del presente decreto, pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee a tutti gli effetti, ivi compresa la liquidazione, sono affisse con apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di I e II categoria e di ciascuna intendenza di finanza competente.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per le restituzioni all'esportazione di cui al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, e successive modificazioni; al decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, conver-

tito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, e successive modificazioni; al decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, e successive modificazioni; al decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito nella legge 12 febbraio 1971, n. 8.

Sono abrogati l'art. 5 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119; l'art. 11 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224; l'art. 13 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23; l'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito nella legge 12 febbraio 1971, n. 8.

Art. 9.

Ai fini della concessione delle restituzioni di cui al presente decreto il Ministero delle finanze può disporre che siano sottoposte a controllo doganale le merci oggetto delle agevolazioni stesse, i prodotti destinati ad essere impiegati nella fabbricazione delle merci oggetto dell'agevolazione, le lavorazioni relative ai procedimenti di fabbricazione, nonchè le merci ottenute dalle lavorazioni medesime.

Il controllo doganale di cui al comma precedente è effettuato alle condizioni e con le modalità stabilite dallo stesso Ministero delle finanze.

Art. 10.

Nei casi in cui i regolamenti indicati nel precedente art. 1 e le relative norme di applicazione nonchè le successive modificazioni ed aggiunte subordinano l'importazione e l'esportazione dei prodotti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23.

In tali casi, su tutte le questioni inerenti il rilascio dei certificati di importazione e di esportazione e lo svincolo o l'incameramento totale o parziale del deposito cauzionale si pronuncia il comitato interministeriale competente per settore merceologico, ai sensi dell'art. 17 del suddetto decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947 convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23.

Art. 11.

Quando dalla importazione o dalla esportazione dei prodotti contemplati dai regolamenti di cui al precedente art. 1 derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obiettivi previsti dall'art. 39 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, sono disposte misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione. Fuori dei casi nei quali dette misure sono disposte con norme obbligatorie da parte dei competenti organi delle Comunità europee, i relativi provvedimenti sono emanati dal Ministro per il commercio con l'estero, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e, limitatamente ai prodotti del settore della pesca, il Ministro per la marina mercantile.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze con propri decreti stabilisce le disposizioni, le formalità e le condizioni da osservare in tutti i casi nei quali le norme comunitarie dispongano l'adozione di misure amministrative in materia di applicazione di imposizioni all'importazione e all'esportazione e di concessioni di restituzioni all'esportazione, per i prodotti contemplati dai regolamenti di cui al precedente art. 1.

Art. 13.

Per la risoluzione delle controversie fra le dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione delle imposizioni all'importazione o all'esportazione nonchè delle agevolazioni all'esportazione di cui al presente decreto, si osservano le disposizioni stabilite in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18.

Art. 14.

Le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, si applicano anche ai prodotti indicati nei regolamenti comunitari numero 816/70 e n. 2142/70, adottati dal Consiglio delle Comunità europee rispettivamente il 28 aprile 1970 ed il 20 ottobre 1970, e successive modifiche ed aggiunte.

Art. 15.

A decorrere dalla data di applicazione del regolamento C.E.E. n. 1035/72, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 18 maggio 1972, i riferimenti alla regolamentazione comunitaria, previsti nella vigente legislazione per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, devono intendersi fatti al regolamento medesimo.

Art. 16.

A decorrere dal 3 gennaio 1972 si riscuotono alle importazioni e si concedono alle esportazioni gli importi di compensazione previsti dal regolamento C.E.E. n. 974/71, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 12 maggio 1971, e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.

Gli importi di cui al precedente comma si applicano, per i prodotti, nella misura e secondo i criteri stabiliti dai competenti organi delle Comunità europee con i provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee.

Art. 17.

Gli importi di compensazione di cui al precedente articolo sono compresi fra i diritti di confine di cui all'art. 7, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni ed aggiunte.

Per l'applicazione delle disposizioni relative alla riscossione all'importazione ed alla concessione all'esportazione degli importi di compensazione di cui sopra si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di riscossione e di restituzione dei dazi doganali.

Art. 18.

Al pagamento delle somme dovute ai sensi dei precedenti articoli 4 e 16 per i prodotti esportati, sarà provveduto con le modalità previste dall'art. 27 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, modificato dall'art. 31 del

decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, e dai relativi provvedimenti di esecuzione.

Art. 19.

La documentata istanza per la concessione degli importi di compensazione all'esportazione di cui al precedente art. 16 dovrà essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di esportazione.

Per le operazioni di esportazione effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il suddetto termine decorre da questa ultima data.

Art 20.

Gli importi di compensazione di cui al precedente art. 16 non sono dovuti per le merci oggetto di transazioni commerciali concluse anteriormente alla data del 19 dicembre 1971, anche se dichiarate per l'importazione definitiva dopo la data del 2 gennaio 1972 purché il pagamento sia regolato in valuta diversa dal dollaro USA ovvero in dollari USA accompagnati da garanzia di cambio o da altre clausole aventi analoghi effetti.

Ai fini del precedente comma gli interessati devono esibire una documentazione atta a comprovare l'esistenza delle condizioni suddette.

Art. 21.

Gli importi di compensazione di cui al precedente art. 16 non si applicano alle merci che per effetto delle disposizioni vigenti sono ammesse alla importazione in esenzione dai dazi e dai prelievi nonché dai dazi o dai prelievi.

Tuttavia le merci che vengono importate in esenzione per effetto della legge 9 ottobre 1964, n. 948 e dell'art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, sono escluse dall'applicazione degli importi di compensazione, a condizione che i prodotti precedentemente esportati non abbiano fruito della concessione all'esportazione degli importi di cui trattasi.

Art. 22.

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione degli importi di compensazione di cui al precedente art. 16 affluiranno nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni relative alla concessione alla esportazione degli importi di compensazione, valutato per l'anno finanziario 1972 in L. 4.650.000.000, si farà fronte con le corrispondenti entrate di cui al precedente comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

Nella tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, dopo la lettera *Q*), è aggiunta la seguente lettera:

« *R*) Miscele di idrocarburi non saturi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, costituite da almeno il 95 per cento in peso da olefine acicliche ramificate, distillanti in un intervallo di temperatura superiore a 5° C:

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni degli stabilimenti in cui sono state prodotte;

2) destinate alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'industria tessile ovvero ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici ».

Art. 24

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, salvo quanto diversamente previsto, ha efficacia riguardo agli articoli 1, 4 e 15 dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari richiamati nei medesimi articoli. Esso sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — MEDICI — MALAGODI — TAVIANI — NATALI — FERRI — MATTEOTTI — LUPIS

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 46. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1972, n. **662.**

Mutamento del posto di professore di ruolo convenzionato esistente presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara dall'insegnamento di « Genetica medica » a quello di « Patologia ostetrica e ginecologica ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1814, con il quale venne istituito un posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento di « Radiologia » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, n. 607, con il quale venne mutata la destinazione del predetto posto dall'insegnamento di « Radiologia » in quello di « Igiene »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1494, con il quale il posto anzidetto venne ulteriormente destinato all'insegnamento di « Genetica medica »;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Ferrara il 18 novembre 1971, con il quale viene destinato all'insegnamento di « Patologia ostetrica e ginecologica », a decorrere dal 1° novembre 1971, il posto di professore di ruolo convenzionato istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1814, per l'insegnamento di « Radiologia », mutato prima, con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, n. 607, nell'insegnamento di « Igiene », poi, con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1494, in quello di « Genetica medica »; fermi restando tutti gli altri patti e clausole contenuti nella convenzione stipulata il 12 luglio 1951 e nei successivi atti aggiuntivi approvati con i decreti sopra citati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1972

LEONE

MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 4. — CARUSO

Repertorio n. 219

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara per l'insegnamento di patologia ostetrica e ginecologica.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantuno, in questo giorno di giovedì diciotto del mese di novembre.

18 novembre 1971

In una sala del rettorato dell'Università degli studi di Ferrara, in via Savonarola c. n. 9.

Innanzi a me dott. Gaetano Gaggiotti, nato ad Ancona il 10 dicembre 1940, consigliere di seconda classe presso l'Università degli studi di Ferrara e funzionario delegato con decreto rettorale in data 15 marzo 1971 a redigere e ricevere gli atti ed i contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria di Ferrara ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924 n. 674, senza l'intervento dei testimoni avendo i comparenti, d'accordo con me, rinunciato alla loro assistenza, sono personalmente comparsi i signori:

Da una parte:

il prof. Angelo Drigo, nato a Padova il 29 maggio 1907, agli effetti del presente atto domiciliato in Ferrara, via Savonarola c. n. 9, il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio ma in nome e per conto dell'Università degli studi di Ferrara, nella sua qualità e veste di rettore, ai sensi dell'art. 12, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, debitamente autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione del 29 ottobre 1971 che si allega al presente atto perchè ne faccia parte integrante sub « A ».

Dall'altra parte:

1) il dott. Giacomo Baruzzi, nato a Massafiscaglia (Ferrara) il 1° marzo 1917, domiciliato a Ferrara;

2) il dott. Giorgio Bissi, nato a Ferrara il 25 aprile 1922, domiciliato a Ferrara, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ferrara;

3) il dott. Giovanni Malacarne, nato a Ferrara il 7 aprile 1908, domiciliato a Ferrara, il quale agisce in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di direttore generale della Cassa di risparmio di Ferrara, questi ultimi debitamente autorizzati alla stipulazione del presente atto con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ferrara del 10 novembre 1971 autenticata dal notaio Giuseppe Feletti di Ferrara in data 12 novembre 1971 di repertorio n. 12732 che si allega al presente atto sub « B » perchè ne faccia parte integrante, persone della cui identità personale, capacità giuridica e poteri sono personalmente certo.

I medesimi mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale,

Premesso

che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara è stato istituito a spese del predetto dott. Giacomo Baruzzi un posto di ruolo destinato all'insegnamento di radiologia con la convenzione in data 12 luglio 1951 di repertorio n. 11, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 dicembre 1951, n. 1914, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1952, n. 109;

che con convenzione aggiuntiva in data 3 marzo 1960 di repertorio n. 44, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1960, n. 607, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1960, n. 162, è stata rinnovata la predetta convenzione, destinando un posto di professore di ruolo all'insegnamento di igiene;

che con ulteriore convenzione aggiuntiva in data 30 luglio 1968, n. 176, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1968, n. 1494, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1969, n. 73, è stata rinnovata la predetta convenzione destinando un posto di professore di ruolo all'insegnamento di genetica medica;

che la Cassa di risparmio di Ferrara, si è resa garante dell'obbligazione come sopra assunta con l'anzidetta convenzione dal predetto dott. Giacomo Baruzzi come risulta dall'art. 6 della convenzione sopra citata;

sia il dott. Giacomo Baruzzi, che la Cassa di risparmio di Ferrara sono venuti nella determinazione di mantenere i propri rispettivi impegni sopra specificati, a condizione che invece del posto di professore di ruolo di genetica medica sia istituito e finanziato il posto di professore di ruolo per l'insegnamento della patologia ostetrica e ginecologica, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Università di Ferrara, hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze, l'anzidetta richiesta;

Tutto ciò premesso

fra il dott. Giacomo Baruzzi e la Cassa di risparmio di Ferrara, rappresentata come sopra da una parte e l'Università degli studi di Ferrara, nella persona del suo rettore prof. Angelo Drigo dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il dott. Giacomo Baruzzi conferma il suo impegno di corrispondere annualmente entro il mese di novembre all'Università degli studi di Ferrara la somma di lire 5.000.000 (cinquemilioni) più lire 1.000.000 (un milione) pari al 20 % (venti per cento) per il trattamento di quiescenza e previdenza, per il finanziamento del posto di professore di ruolo di patologia ostetrica e ginecologica che si intende istituito con effetto dal 1° novembre 1971, in luogo di quello di genetica medica.

Art. 2.

La Cassa di risparmio di Ferrara conferma la sua garanzia dell'obbligazione come sopra assunta dal dott. Giacomo Baruzzi verso l'Università degli studi di Ferrara nel senso che essa Cassa sostituirà il dott. Giacomo Baruzzi qualora egli comunque non ottemperasse ai pagamenti previsti e ciò su semplice richiesta dell'università stessa.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni, modalità ed impegni della convenzione 12 luglio 1951, di repertorio n. 11, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1814, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1952, n. 109.

La presente convenzione stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Ferrara, equiparata ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sarà registrata in esenzione dalle tasse di registro.

Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia sopra due fogli bollati dei quali occupa facciate cinque e righe diciotto fin qui della sesta facciata, con numero una postilla.

Angelo Drigo
Giorgio Bissi
Giovanni Malacarne
Giacomo Baruzzi
Gaetano Gaggiotti, *ufficiale rogante*

Registrato a Ferrara, addì 19 novembre 1971, al n. 1068. — *Esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Misasi

ERRATA-CORRIGE

All'art. 1-*ter* della legge 25 febbraio 1972, n. 13: « Conversione in legge, con modificazioni e integrazioni in materia edilizia, del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'art. 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54, edizione straordinaria, del 27 febbraio 1972, in luogo di « ..... ai termini dell'art. 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1159 .... », devesi leggere: « .... ai termini dell'art. 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ..... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1972.

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 24 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti in data 31 ottobre 1932, registro n. 9 Finanze, foglio n. 65, con il quale il dott. Saverio Federico venne nominato agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Vista la lettera del 16 maggio 1972 dell'ispettore del Tesoro incaricato della vigilanza governativa della borsa valori di Roma, con la quale si comunica che il dottor Saverio Federico ha, con propria lettera del 13 maggio 1972, dichiarato al locale comitato direttivo degli agenti di cambio di non essere in grado di far fronte agli impegni assunti per la liquidazione del mese borsistico di maggio;

Vista la lettera n. 632 del 26 maggio 1972 con la quale la deputazione della borsa valori di Roma ha fatto presente di aver escluso dai locali di borsa l'agente di cambio su menzionato per insolvenza, a norma dell'art. 9, punto 2 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Vista la lettera in data 8 giugno 1972, con la quale l'ispettore del Tesoro ha successivamente comunicato che il dott. Saverio Federico ha bonariamente composto la sua situazione debitoria, come risulta dalle dichiarazioni dei suoi clienti creditori trasmesse in copia con la detta lettera;

Considerato, peraltro, che l'intervenuta composizione bonaria dell'insolvenza non evita, comunque, per l'agente di cambio dott. Saverio Federico la perdita del requisito della « notoria moralità e correttezza commerciale », indispensabile per l'iscrizione e la permanenza nel ruolo degli agenti di cambio, ai sensi dell'art. 22, primo comma, n. 3, della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e lo art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Saverio Federico è revocato dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma, con effetto dal 13 maggio 1972.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1972

LEONE

Malagodi

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1972
Registro n. 38 *Tesoro, foglio n.* 342

(12272)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Trasferimento alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli dell'autorizzazione, già concessa al Banco di Napoli, per il compimento di operazioni di credito agrario di esercizio in tutto il territorio della provincia di Latina.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 21 marzo 1935 con il quale il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è stato autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, in tutto il territorio della provincia di Latina;

Vista la domanda presentata dal Banco di Napoli;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 7 settembre 1972;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, con il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 21 marzo 1935 di che in premessa, è trasferita alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: Malagodi

(12126)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Banca del Monte di Parma Monte di credito su pegno, con sede in Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca del Monte di Parma Monte di credito su pegno di 1ª categoria, con sede in Parma, approvato con decreto ministeriale in data 13 novembre 1970;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 29 settembre 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 41 e 48 dello statuto della Banca del Monte di Parma Monte di credito su pegno di 1ª categoria, con sede in Parma, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Banca del Monte di Parma
Monte di credito su pegno di 1ª categoria

Modifiche degli articoli 41 e 48 dello statuto aziendale

Art. 41. — Il Monte può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 48. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 16 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 15 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 1 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni ed operazioni immobiliari di cui alla lettera *l*) dell'art. 39, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e Monti di 1ª categoria, relative ad immobili acquisibili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di legge speciali, in deroga a norme di statuto.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12129)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1972.

Modifica dello statuto del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano Banca del Monte di Milano di 1ª categoria, con sede in Milano, approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1970;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 17 settembre 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 69 e 76, commi primo e secondo, dello statuto del Monte di credito su pegno di Milano Banca del Monte di Milano, di 1ª categoria, con sede in Milano, in conformità al testo allegato chè costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Monte di credito su pegno di Milano
Banca del Monte di Milano

Modifiche degli articoli 69 e 76, commi primo e secondo, dello statuto aziendale

Art. 69. — L'Istituto può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria e indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 76, comma primo. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 67: complessivamente 15 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 67: complessivamente 10 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 67 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 67, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 69 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Art. 76, comma secondo. — I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12127)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna, con sede in Bologna, approvato con regio decreto del 30 maggio 1929, e modificato con regi decreti del 2 luglio 1931 e 7 luglio 1932 nonchè con decreti ministeriali dell'11 agosto 1955 e 18 settembre 1959;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta federazione in data 30 aprile 1970 e dal presidente della federazione stessa in data 12 marzo 1971 e 24 marzo 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1 e 16 dello statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna, con sede in Bologna, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna

Modifiche degli articoli 1 e 16 dello statuto aziendale

Art. 1. — La Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna, istituita con regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2985, comprende i seguenti istituti:

Cassa di risparmio di Bologna;
Cassa di risparmio di Carpi;
Cassa di risparmio di Cento;
Cassa di risparmio di Cesena;
Cassa di risparmio di Ferrara;
Cassa dei risparmi di Forlì;
Cassa di risparmio di Imola;
Cassa di risparmio di Lugo;
Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola;
Cassa di risparmio di Modena;
Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto;
Cassa di risparmio di Piacenza;
Cassa di risparmio di Ravenna;
Cassa di risparmio di Reggio Emilia;
Cassa di risparmio di Rimini;
Cassa di risparmio di Vignola;
Banca del Monte di Bologna e Ravenna;
Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza;
Banca del Monte di Lugo Monte di credito su pegno;
Banca del Monte di Parma Monte di credito su pegno.

Art. 16. — Presso ogni istituto federato deve funzionare un collegio di sindaci composto di tre membri, di cui uno nominato dagli enti fondatori o dalle pubbliche amministrazioni o dall'assemblea dei soci, e gli altri due nominati dalla Federazione, con le norme e con le facoltà di cui all'art. 20 del ricordato testo unico 25 aprile 1929, n. 967, e sue modificazioni.

In caso di mancanza, per qualsiasi motivo, di alcuno dei due sindaci nominati dalla Federazione, si deve subito provvedere alla sua sostituzione da parte della Federazione stessa.

Non possono appartenere ai collegi sindacali coloro i quali facciano parte, con qualsiasi funzione, di Istituti di credito che raccolgano depositi o operino nell'ambito della Federazione e non siano compresi nella medesima. Qualora in una stessa zona operino più istituti federati, saranno esclusi dal collegio sindacale coloro che appartengono, con qualsiasi funzione, a uno degli Istituti stessi.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12128)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1972.

Modifica dello statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria, con sede in Rovigo, approvato con decreto ministeriale del 5 giugno 1968 e modificato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 22 febbraio 1972 e 7 aprile 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 40, 47 e 48 dello statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria, con sede in Rovigo, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria

Modifiche degli articoli 40, 47 e 48 dello statuto aziendale

Art. 40. — Il Monte può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria e indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi rispettivamente in favore del settore pubblico e di quello privato.

Art. 47. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 22 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 4 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 4 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni ed operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 38 con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti in caso di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio salvo deroghe da richiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati massimali globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenze oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei limiti di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*), secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

Art. 48. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione di sovvenzioni su pegno o per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia ed assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano la materia.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12130)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali esercenti la produzione di mobili imbottiti operanti in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto il decreto interministeriale 21 agosto 1972 con il quale è stata dichiarata, con effetto dal 3 gennaio 1972, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la produzione di mobili imbottiti operanti in provincia di Forlì;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge citata;

Decreta:

La durata dell'integrazione salariale, disposta in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali esercenti la produzione di mobili imbottiti operanti in provincia di Forlì, è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

(12278)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Revoca di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 31 *agosto* 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1972
registro n. 31 *Difesa, foglio n.* 374

E' disposta la seguente revoca di decorazione al valor militare per attività partigiana «alla memoria»:

Failla Giuseppe di Luigi, classe 1922, da Vercelli.

La medaglia di bronzo al valor militare concessa con decreto presidenziale 12 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1966, registro n. 21 Difesa-Esercito, foglio n. 219 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale Esercito Anno 1966, dispensa 21ª, pag. 3027, viene revocata ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, in quanto per lo stesso fatto d'arme al Failla era stata già concessa la medaglia d'oro al valor militare (decreto 29 agosto 1946 registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1946, registro n. 12 Guerra, foglio n. 264 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale Esercito Anno 1946 dispensa 28ª, pag. 3311).

(12231)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona «Elena D'Aosta» di Napoli, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.51/14-2750, in data 28 ottobre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona «Elena D'Aosta» di Napoli, è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(12254)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale di zona «Ferdinando Palasciano» di Capua, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.20/3-2749, in data 31 ottobre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona «Ferdinando Palasciano» di Capua (Caserta), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(12255)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 218

Corso dei cambi del 15 novembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,72	584,72	584,77	584,72	584,60	584,70	584,70	584,72	584,72	584,75
Dollaro canadese	593,20	593,20	593,30	593,20	592,50	593,10	593,10	593,20	593,20	593,20
Franco svizzero	153,84	153,84	153,73	153,84	153,75	153,80	153,80	153,84	153,84	153,82
Corona danese	84,925	84,925	84,96	84,925	84,30	84,93	84,93	84,925	84,92	84,93
Corona norvegese	88,41	88,41	88,45	88,41	88,10	88,38	88,385	88,41	88,41	88,36
Corona svedese	123,32	123,32	123,30	123,32	123 —	123,29	123,29	123,32	123,32	123,26
Fiorino olandese	180,96	180,96	181 —	180,96	181,10	180,93	180,93	180,96	180,96	180,96
Franco belga	13,2645	13,2645	13,2650	13,2645	13,24	13,26	13,265	13,2645	13,26	13,26
Franco francese	116,06	116,06	116,09	116,06	116,10	116,05	116,045	116,06	116,06	116,09
Lira sterlina	1377,45	1377,45	1378 —	1377,45	1377 —	1377,65	1377,65	1377,45	1377,45	1375,35
Marco germanico	182,26	182,26	182,30	182,26	182,20	182,25	182,26	182,26	182,26	182,24
Scellino austriaco	25,1765	25,1765	25,18	25,1765	25,20	25,17	25,1775	25,1765	25,27	25,18
Escudo portoghese	21,7625	21,7625	21,76	21,7625	21,70	21,75	21,755	21,7625	21,76	21,76
Peseta spagnola	9,2145	9,2145	9,2130	9,2145	9,21	9,21	9,2145	9,2145	9,21	8,21
Yen giapponese	1,9435	1,9435	1,95	1,9435	1,93	1,94	1,935	1,9435	1,94	1,94

Media dei titoli del 15 novembre 1972

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	100 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,05
» 5 % (Ricostruzione)	95,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	96 —
» 5 % (Città di Trieste)	94,925
» 5 % (Beni esteri)	96,60
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,65
» 5,50 % » » 1968-83	96,225
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	99,45
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,225
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,875
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,90
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,80
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 novembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	584,71
Dollaro canadese	593,15
Franco svizzero	153,82
Corona danese	84,927
Corona norvegese	88,397
Corona svedese	123,305
Fiorino olandese	180,945
Franco belga	13,265
Franco francese	116,052
Lira sterlina	1377,55
Marco germanico	182,26
Scellino austriaco	25,177
Escudo portoghese	21,759
Peseta spagnola	9,214
Yen giapponese	1,939

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1972, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 29, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Franco Nino Nicola Florenzano avverso il decreto ministeriale 22 ottobre 1969, con il quale l'interessato, per il periodo 21 aprile-17 settembre 1969, è stato considerato in assenza tollerata senza corresponsione di assegni.

(12212)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1972, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 30, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra avverso il silenzio serbato dal Ministero del tesoro in merito all'istanza per l'assunzione dell'invalido di guerra Ugolini Mario.

(12213)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Ravenna

Con decreto in data 12 agosto 1972, n. 1816, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq. 654, riportato a catasto al comune di Ravenna al foglio n. 78, mappali 882 e 883.

(12241)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di S. Prospero

Con decreto in data 12 agosto 1972, n. 480, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno della superficie complessiva di ettari 0.03.50, riportata in catasto dal comune di S. Prospero (Modena) al foglio n. 18, mappale 2127 e foglio n. 24, mappale 2125.

(12242)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Novellara

Con decreto in data 12 agosto 1972, n. 282, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno della superficie complessiva di mq. 11.073, riportata in catasto del comune di Novellara (Reggio Emilia) al foglio n. 59, mappali 4800 1/2, 2997 1/2, 2490 1/2, 1/3, 58 1/2, 579 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 3739 1/2, 576 1/2, 575 1/2, 570 1/2, 5715 1/2, 566 1/2, 5607 1/2, 1522 1/2, 1886 1/2; foglio n. 37, mappale 1070 1/2.

(12243)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 205-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 205-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Tagliamonte Francesco, con sede in Torre del Greco (Napoli), via Castelluccio, 15.

(12174)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione giudicatrice del concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1972, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1972, registro n. 21 Difesa, foglio n. 344;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato:

Presidente:

ten. gen. Corpo commissariato aeronautico ruolo commissariato in s.p.e. Capurso Aldo.

Membri:

D'Avanzo prof. Walter, per gli esami di diritto civile e commerciale;

Iuso prof. Raffaele, per gli esami di diritto costituzionale e amministrativo;

magg. gen. Corpo commissariato aeronautico ruolo commissariato in s.p.e. Marino Antimo, per gli esami di diritto e legislazione aeronautica e di geografia economica;

magg. gen. Corpo commissariato aeronautico ruolo commissariato in s.p.a.d. Gonzales Luigi, per gli esami di amministrazione e contabilità generale dello Stato;

magg. gen. Corpo commissariato aeronautico ruolo commissariato in s.p.e. Mayer Giuseppe, per gli esami di economia politica e scienza delle finanze;

ten. col. Corpo commissariato aeronautico ruolo commissariato in s.p.e. Capoccia Otello, per gli esami di statistica.

Membro supplente:

magg. gen. Corpo commissariato aeronautico ruolo commissariato in s.p.a.d. Pesce Gaetano Delfino.

Segretario:

ten. col. Corpo commissariato aeronautico ruolo commissariato in s.p.e. Vardaro Ugo.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

magg. gen. Corpo commissariato aeronautico ruolo commissariato in s.p.a.d. Ferrari Germano, per gli esami facoltativi di lingue inglese e francese;

col. Corpo commissariato aeronautico ruolo commissariato in p.a. Mussini Angelo, per gli esami facoltativi di lingua tedesca;

magg. Corpo commissariato aeronautico ruolo amministrazione in p.a. Carducci Armando, per gli esami facoltativi di lingua spagnola.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 settembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* **1972**
Registro n. 32 *Difesa, foglio n.* 298

(12096)

MINISTERO DELLA SANITA

Elenco degli aiuti di chirurgia pediatrica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Ardimento Gennaro	Napoli 12 giugno 1929					si		
2. Artale Sebastiano	Avola 14 aprile 1926	si						
2-*bis*. Ballestrero Mario	Alessandria 16 marzo 1909							si
3. Bardini Tomaso	Piacenza 20 dicembre 1933	si						
4. Battisti Cesare	Vittorio Veneto 27 giugno 1936					si		
5. Bellisà Aurelio	Palermo 10 luglio 1930					si		
6. Beltrame Armando	Milano 26 ottobre 1925		si					
7. Bergami Franco	Roma 13 dicembre 1925					si		
8. Bonelli Antonio	Milano 24 giugno 1932					si		
9. Bortolotti Guido	Crespellano 5 agosto 1922					si		
10. Bragheri Romano	Cozzo 16 novembre 1939	si						
11. Cagnazzo Giuseppe	Sternatia 21 aprile 1930		si					
12. Cannada Bartoli Gaetano	Napoli 16 gennaio 1929					si		
13. Capozzi Alfredo	Taranto 10 febbraio 1925		si					
14. Cappello Silvio Ernesto	Torino 19 settembre 1935					si		
15. Caracciolo Giuseppe	Reggio Calabria 9 aprile 1928					si		
16. Carano Aldo	S. Severo 2 giugno 1928					si		
17. Carioli Giorgio	Pievetorina 10 aprile 1930					si		
18. Catarci Alberto	Anguillara Sabazia 3 ottobre 1923	si						
19. Chiarito Giorgio	Bologna 20 maggio 1929					si		
20. Ciardini Aladino	Livorno 8 giugno 1936	si						
21. Corsale Carlo	Napoli 2 gennaio 1935					si		
22. Defant Giorgio	Strigno 6 febbraio 1933					si		
23. De Sanctis Enzo	Petrella Salto 24 ottobre 1934					si		
24. De Simone Giovanni	S. Anastasia 19 aprile 1934					si		
25. Di Iorio Gennaro	Barano d'Ischia 17 luglio 1934					si		
26. Distasi Antonio Leonardo	Lecce 19 febbraio 1931					si		
27. Fischetti Gerardo	Napoli 4 maggio 1927	si				si		
28. Gallina Sergio	Vigevano 27 luglio 1917					si		
29. Gambarella Rita	Cagliari 23 aprile 1934					si		
30. Geuna Pier Giorgio	Torino 13 agosto 1927					si		
31. Giacomoni Marco Antonio	Genova-Pegli 26 agosto 1935					si		
32. Grassi Michele	Siracusa 18 settembre 1928					si		
33. Luccioli Giuliano Massimo	Foligno 7 marzo 1930					si		
34. Magli Renato	Napoli 12 gennaio 1924					si		
35. Maisano Domenico	Reggio Calabria 24 agosto 1931					si		
36. Palombieri Vincenzo	Teramo 19 maggio 1927	si						
37. Pampaloni Angiolino	Firenze 9 settembre 1934	si				si		
38. Parenti Giulio Cesare	Livorno 21 luglio 1923		si					
39. Petrin Carlo	Teramo 16 marzo 1937					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
40. Pisoni Franco	Masi di Lasino 14 settembre 1934	si						
41. Possi Pier Mario	Novara 15 aprile 1926					si		
42. Quaglia Giuseppina	S. Giorgio su Legnano 15 aprile 1935	si						
43. Ragni Bruno	Termoli 27 agosto 1931					si		
44. Rocca Italo	Fiume 13 aprile 1921		si					
45. Romualdi Carlo	Roma 14 luglio 1935	si						
46. Rosenholz Ugo	Fiume 14 giugno 1926					si		
47. Saviano Riccardo	Napoli 30 maggio 1923					si		
48. Stefanoni Giovanni	Milano 20 settembre 1935					si		
49. Vozza Francesco	Forlì 15 luglio 1936					si		
50. Zaffaroni Giuseppe	Milano 26 febbraio 1928		si					

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di chirurgia pediatrica, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12046)

Elenco degli aiuti di odontoiatria e stomatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Visto il decreto di rettifica in data 15 maggio 1972;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Albonico Giulio	Reggio Calabria 12 aprile 1919					si		
2. Aliventi Franco	Foligno 17 ottobre 1937						si	
3. Badà Claudio Eraldo	Biella 1° maggio 1932						si	
4. Baldinetti Vincenzo	Sala Consilina 13 agosto 1924		si					
5. Barbieri Viale Arturo	Genova 9 aprile 1924					si		
6. Basili Carlo	Pescara 15 marzo 1927					si		
7. Bifano Ulisse	Bengasi 18 luglio 1927	si						
8. Bonvini Eugenio	Milano 21 aprile 1924	si						
9. Bortot Guerrino	Agordo 8 febbraio 1934					si		
10. Bosco Enzo	Breganze 16 gennaio 1929					si		
11. Bracchetti Adriano	Milano 16 gennaio 1937					si		
12. Braccini Carlo	Rovigo 9 maggio 1925					si		
13. Briasco Italo	Genova 8 luglio 1931					si		
14. Brunamonti Giacomo	Genova 30 settembre 1934					si		
15. Calderari Gerolamo	Milano 22 ottobre 1930					si		
16. Cantarella Vincenzo	Acireale 16 giugno 1936						si	
17. Caradonna Domenico	Palermo 26 aprile 1939	si						
18. Cassese Matteo	Napoli 6 febbraio 1930					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
19. Catapano Bruno	Brunate 1° luglio 1929						si	
20. Cavina Carlo	Bologna 5 luglio 1935					si		
20-*bis*. Cavallazzi Costanza	Bologna 29 luglio 1930				si			
21. Chiappini Giorgio	La Spezia 10 marzo 1932					si		
22. Cimini Gianfranco	Casperia 16 dicembre 1922	si						
23. Codazzi Ambrogio	Milano 17 dicembre 1926						si	
24. Cojazzi Giovanni Paolo	Pordenone 14 ottobre 1938	si						
25. Colombo Edoardo	Milano 11 giugno 1931					si		
26. Cordaro Valerio	Roma 26 febbraio 1933	si						
27. Corrado Francesco	Utica (U.S.A.) 19 ottobre 1917		si					
28. Crescini Renzo	S. Ambrogio 25 luglio 1926					si		
29. Cricchi Adalberto	Belmonte Sabino 25 aprile 1930					si		
30. Cruciani Angelo	Perugia 22 maggio 1926	si						
31. Curci Giorgio	Milano 26 febbraio 1931					si		
32. De Fazio Elio	Napoli 4 febbraio 1919					si		
33. D'Angelo Matteo	Roma 15 ottobre 1939	si						
34. De Angelis Giuseppe	Roma 1° novembre 1933	si						
35. Deganello Giorgio	Agna 15 aprile 1909		si					
36. Di Cecco Gaetano	Roma 3 ottobre 1928	si						
37. Falcone Carlo Alberto	Amalfi 15 agosto 1915					si		
38. Faraone Vladimiro	Trieste 24 gennaio 1925	si					si	
39. Farolfi Pier Luigi	Brisighella 13 luglio 1932						si	
40. Formiconi Enrico	Macerata 23 novembre 1931					si		
41. Frabasile Achille	Napoli 1° aprile 1927	si						
42. Gagliani Nicola	Ravenna 17 settembre 1927					si		
43. Galluppi Alfonsina	Roma 21 agosto 1926	si						
44. Gargiulo Vittorio	Napoli 6 maggio 1929	si						
45. Gaudiello Fernando	S. Donato V. C. 9 novembre 1925	si						
46. Gessaga Ettore	Genova 19 luglio 1925						si	
47. Giaroli Giovanni	Alessandria 23 febbraio 1926						si	
48. Gliosci Amleto	S. Caterina Albanese 20 gennaio 1932					si		
49. Gombos Fernando	Sorrento 21 febbraio 1936					si		
50. Gualandi Giovanni	Bologna 17 maggio 1937						si	
51. Gualdi Camillo	Napoli 24 ottobre 1925					si		
52. Iacobellis Francesco	Bari 27 febbraio 1928	si						
53. Iacobellis Giovanni	Bari 21 luglio 1930	si						
54. Ibertis Lino Ezio	Torino 21 novembre 1921					si		
55. Izzo Vilma	Napoli 26 aprile 1930					si		
56. Lehmann Walter	Fiume 17 giugno 1936					si		
57. Lolli Rinaldo	Roma 1° dicembre 1930	si						
58. Longo Alfonso	S. Agata di Puglia 14 maggio 1932					si	si	
59. Lucchese Francesco Paolo	Alcamo 15 febbraio 1925							si
60. Lukacs Alessandro Sàndor	Ujpest (Ungheria) 18 gennaio 1922					si		
61. Lunghi Alberto	Lodi 30 agosto 1926					si		
62. Mangiante Paolo Erasmo	Genova 25 febbraio 1937					si		
63. Manola Pietro	Jajce 28 febbraio 1918	si						
64. Masellis Michele	Triggiano 8 maggio 1935					si		
65. Matteucci Dino	Ferentino 17 settembre 1926				si			
66. Mazzuca Titta Marcello	Petilia Policastro 5 ottobre 1932	si						
67. Miani Carlo	Vimercate 1° maggio 1938	si						
68. Milani Maurizio	Roma 11 novembre 1925	si						
69. Mirisola Filippo	Pietrapezia 20 febbraio 1928		si					
70. Molinari Luciano	Bologna 29 gennaio 1935					si		
71. Morbiducci Giuseppe	Fermo 11 dicembre 1915	si						
72. Morucci Luciano	Roma 12 marzo 1933	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
73. Moscoloni Marcello	S. Elpidio a Mare 21 febbraio 1929	si						
74. Nisio Vittorio	Bari 7 dicembre 1925	si						
75. Novelli Ezio	Livorno 28 aprile 1927					si		
76. Nunziata Antonio	Napoli 27 agosto 1929	si						
77. Palazzo Umberto	Trieste 16 giugno 1928					si		
78. Padovani Ettore	Taranto 1° gennaio 1920	si						
79. Palattella Giovanni	Massafra 1° agosto 1931	si						
80. Palattella Pasquale	Taranto 1° marzo 1934	si						
81. Palminteri Dario	Feltre 11 ottobre 1926					si		
82. Pastore Antonio	Casamassima 12 ottobre 1925	si						
83. Peccatori Giuseppe	Milano 3 luglio 1932					si		
84. Peraldo Eusebio	Aosta 10 luglio 1925					si		si
85. Perani Giovanni	Genova 11 maggio 1926					si		
86. Peroni Eugenio	S. Vittoria d'Alba 8 dicembre 1919					si		
87. Piazza Angelo	Susegana 22 luglio 1933	si						
88. Pignataro Bruno	Montespino 3 febbraio 1926					si		
89. Pilla Aristotile	Fragneto l'Abate 21 novembre 1921						si	
90. Pizzoni Dario	Milano 2 dicembre 1936						si	
91. Poclitar Sofia	Vadul Vistrului (Romania) 29 maggio 1914		si					
92. Poglio Giuseppe	Asti 3 ottobre 1931	si						
93. Pozzi Carlo	Casale Monferrato 19 settembre 1932						si	
94. Quintarelli Giorgio	Venezia 23 agosto 1922					si		
95. Rampini Giorgio	Alessandria 28 ottobre 1930					si		
96. Resta Giuseppe	Corbetta 24 luglio 1938	si						
97. Restelli Emilio	Milano 5 marzo 1934					si		
98. Riccio Enrico	Napoli 6 gennaio 1928						si	
99. Rinonapoli Fernando	Loano 22 giugno 1932					si		
100. Sambo Franco	Venezia 2 luglio 1934					si		
101. Sanna Antonio	Oschiri 18 maggio 1925	si						
102. Santoli Alessandro	Bologna 25 aprile 1931					si		
103. Santoro Enrico	Napoli 6 novembre 1927	si						
104. Silla Mario Augusto	Trieste 11 marzo 1930					si		
105. Sincich Giuseppe	Pècs (Ungheria) 10 giugno 1919					si		
106. Stea Guido	Civitanova Marche 1° ottobre 1928					si		
107. Tellarini Antonio	Milano 9 gennaio 1933					si		
108. Tenti Federico	Livorno 13 agosto 1928					si		
109. Tombetti Fiorenzo	Cesena 5 gennaio 1924						si	
110. Turco Giancarlo	Mango 9 gennaio 1934	si						
111. Turrini Corrado	Reggio Emilia 10 ottobre 1923				si			
112. Ugolini Paolo	Pesaro 28 dicembre 1927					si		
113. Ungari Luigi	Collescipoli 20 giugno 1926					si		
114. Vallardi Emilio	Milano 29 novembre 1930					si		
115. Vercesi Mario	Palermo 22 febbraio 1934					si		
116. Verga Gerardantonio	Abriola 3 maggio 1928					si		
117. Vianello Domenico	Treviso 6 agosto 1933					si		
118. Vicini Mario	Roma 16 giugno 1928	si						
119. Viti Mauro	Livorno 3 novembre 1929					si		
120. Zecchin Sergio	Trieste 14 dicembre 1931	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di odontoiatria e stomatologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12047)

Elenco degli aiuti di neurologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 17 novembre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Visto il decreto di rettifica in data 26 gennaio 1972;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Abbate Giuseppe	Casoria 5 gennaio 1930	si					si	
2. Abbiati Luigi	Milano 24 ottobre 1927					si	si	
3. Annese Antonio	Carovigno 31 marzo 1937					si		
4. Arrigoni Sonia	Brescia 4 giugno 1933	si						
5. Aste Leno	Lizzana di Rovereto 27 giugno 1930			si				
6. Avanzini Giuliano	Milano 26 febbraio 1937					si		
7. Baldoni Giorgio	Foligno 27 ottobre 1934						si	
8. Balestra Fulvio	Trieste 25 giugno 1926	si						
9. Ballardini Giovanna	Faenza 20 ottobre 1927					si		
10. Baratta Fabrizio	Carrara 5 gennaio 1936						si	
11. Bardin Piergiorgio	Treviso 2 agosto 1936					si		
12. Berardi Giorgio	Oriolo 10 settembre 1925		si					
13. Bergonzi Paolo	Parma 15 maggio 1938						si	
14. Bernabò Brea Giuseppe	Genova 8 ottobre 1918		si					
15. Bernardini Paolo	Pontedera 20 aprile 1934					si		
16. Berto Fiorenza	Vicenza 18 dicembre 1925					si		
17. Bini Armando	Roma 12 luglio 1938	si						
18. Bonasegla Franco	Vigevano 7 maggio 1929	si						
19. Bordogna Aldo	Milano 12 giugno 1934					si		
20. Bravaccio Francesco	Ottaviano 4 giugno 1935	si						
21. Breschi Fulvia	Milano 29 novembre 1924					si		
22. Breśsani Franco	Nimis 4 settembre 1937					si		
23. Brignolio Francesco	Moncalvo 9 agosto 1934					si		
24. Brogi Lazzaro	Verona 9 aprile 1929						si	
25. Brusa Giuseppe	Cassano Magnago 5 luglio 1919					si		
26. Bugiani Orso	Follonica 8 marzo 1938	si						
27. Calderini Giorgio	Milano 2 febbraio 1928					si		
27-*bis*. Candelero Giovanni	Genova-Sampierdarena 4 aprile 1923					si		
28. Candido Felice	Guagnano 26 marzo 1925		si					
29. Canestrini Luisandro	Trieste 16 febbraio 1923				si			
30. Cantadori Edoardo	S. Benedetto Po 22 novembre 1936	si						
31. Cappiello Iole	Miglionico 12 maggio 1939	si						
32. Cardani Abramo	Jerago 24 ottobre 1928					si		
33. Casabona Giovanni	Napoli 4 agosto 1930	si						
34. Cassarino Paolo	Canicattini Bagni 27 febbraio 1928						si	
35. Cattania Francesco	Correggio 7 marzo 1928					si	si	
36. Cavone Leonardo	Bari 25 giugno 1937					si		
37. Cecchini Sergio	Lucca 1° gennaio 1937	si						
38. Cirino Pomicino Paolo	Napoli 3 settembre 1939	si						
39. Colombo Romano	Genova 19 agosto 1935						si	
40. Conte Paolo	Treviso 16 dicembre 1936						si	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
41. Coretti Gaetano	Benevento 27 marzo 1928						si	
42. Cozzani Carlo	La Spezia 15 luglio 1939	si						
43. Crespi Giannino	Legnano 30 agosto 1931					si		
44. Crispino Pasquale	Napoli 24 febbraio 1927					si		
45. Dacquino Tommaso	Savona 3 dicembre 1936	si						
46. Dagnino Nicola	Genova 29 giugno 1939	si						
47. Dall'Olio Gaetano	Sandrigo 19 gennaio 1937					si		
48. D'Amato Alfonso	Nocera Inferiore 1° gennaio 1935	si					si	
49. De Angeli Giorgio	Roma 25 marzo 1926						si	
50. De Carolis Vittorio	Pontedassio 4 ottobre 1934						si	
51. Dell'Aria Vincenzo	Napoli 3 maggio 1935					si	si	
52. Dellepiane Bruno	Genova-Sampierdarena 4 luglio 1920					si		
53. Dello Ioio Gerardo	Napoli 6 gennaio 1937	si					si	
54. De Lorenzi Luciano	Cremona 12 agosto 1929					si		
55. Del Pistoia Luciano	Viareggio 16 novembre 1937					si		
56. De Maria Franco	Foggia 12 agosto 1933	si						
57. Denes Gianfranco	Padova 14 luglio 1938	si						
58. De Toni Franceschini Egone	Trieste 12 gennaio 1922					si		
59. De Zanci Luciano	Borca di Cadore 15 febbraio 1940	si						
60. Dieli Giuseppe	Barrafranca 7 novembre 1929						si	
61. Erminio Francesco	Milano 26 aprile 1927					si		
62. Fabiani Doretta	Pontedera 18 settembre 1930			si				
63. Fabiani Sergio	Magliano di Tenna 16 agosto 1931	si						
64. Facchini Giulio	Lugo 17 settembre 1931	si						
65. Fassetta Giuliano	Venezia 20 febbraio 1933					si		
66. Ferriero Giovanni	S. Maria Capua Vetere 24 giugno 1938						si	
67. Finzi Vita Gian Paolo	Castelfranco Emilia 29 febbraio 1932					si		
68. Fontana Alessandro	Genova 15 giugno 1938	si						
69. Fumi Sergio	Uliveto Vico-Pisano 11 luglio 1929	si						
70. Galavotti Bruna	Serina 3 aprile 1933	si						
71. Galimberti Jores Maria	Ghemme 28 marzo 1934						si	
72. Garbin Oscar	Monselice 6 ottobre 1928						si	
73. Gasparini Alessandro	Lodi 26 febbraio 1931					si		
74. Gasperini Gianfranco	Verona 19 giugno 1913		si					
75. Gatti Ennio	Milano 20 marzo 1928					si		
76. Gentile Alfredo	Napoli 24 maggio 1938	si						
77. Germinario Liliana	Bari 26 aprile 1937					si		
78. Gherardini Gian Francesco	Venezia 13 maggio 1927	si						
79. Giacanelli Manlio	Perugia 5 settembre 1936					si		
80. Giannotti Giorgio	Genova 2 settembre 1925		si					
81. Giorgetti Agostino	Busto Arsizio 9 settembre 1921					si		
82. Giovannucci Massimo	Milano 12 marzo 1937						si	
83. Gozzi Renzo	Torino 20 agosto 1934					si		
84. Grava Camillo	Conegliano 1° maggio 1932					si		
85. La Maida Giancarlo	Roma 31 luglio 1935					si		
86. Lambiase Mario	Castellammare di Stabia 4 luglio 1931						si	
87. Lampugnani Emilio	Vimercate 14 marzo 1936					si	si	
88. La Nave Vincenzo	Torre del Greco 15 giugno 1927					si		
89. Lazzari Fulvio	Trieste 21 settembre 1922					si		
90. Lorizio Angelo	Milano 23 novembre 1937					si		
91. Lupi Rinaldo	Genova-Sampierdarena - 9 febbraio 1915					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
92. Maffei Giuseppe	Lucca 26 novembre 1935	si						
93. Mamoli Angelo	Bergamo 25 settembre 1935					si		
94. Manacorda Alberto	Livorno 20 aprile 1937	si						
95. Marcacci Giuseppe	Firenze 24 gennaio 1938						si	
96. Marchi Luciano	Reggio Emilia 30 agosto 1924					si		
97. Marfonio Stellio	Seregno 5 maggio 1936						si	
98. Marinig Luciano	Muzzana del Turgnano 22 maggio 1934	si						
99. Marobbio Carlo	Milano 23 settembre 1930						si	
100. Massazza Giorgio	Genova 18 maggio 1932					si		
101. Mastrangelo Glauco	Isola del Liri 15 agosto 1929					si		
102. Mellina Sergio	Bologna 13 settembre 1932	si						
103. Menegati Eugenio	Lecco 4 dicembre 1929	si						
104. Menozzi Cesare	Mantova 5 settembre 1930					si	si	
105. Menigliano Domenico	Crotone 17 novembre 1927					si		
106. Milano Tiziano	Milano 22 luglio 1932						si	
107. Minoli Giancarlo	Milano 10 giugno 1931					si		
108. Mocchetti Eraldo	Olgiate Olona 7 agosto 1929					si	si	
109. Mombelli Anna Maria	Torino 30 aprile 1934	si						
110. Monaco Vincenzo	Morano Calabro 14 luglio 1933					si	si	
111. Morcaldi Luigi	Napoli 18 luglio 1935	si						
112. Moretti Giorgio	Genova 15 marzo 1934					si		
113. Morgando Enrico	Milano 19 ottobre 1933					si		
114. Mutani Roberto	Torino 26 aprile 1940	si						
115. Novellone Mario	Torino 19 ottobre 1933						si	
116. Nucci Umberto	Ancona 11 febbraio 1933					si		
117. Pacchiani Alberto	Pontedera 11 agosto 1936	si						
118. Ognibene Pier Paolo	Grosseto 14 aprile 1927					si		
119. Paladini Gian Piero	Alessandria d'Egitto 1° ottobre 1927					si		
120. Palatella Ferruccio	Padova 21 agosto 1932						si	
121. Paolella Pina	Foggia 12 febbraio 1927	si						
122. Passeri Stefano	Casalmaggiore 24 agosto 1937					si		
123. Passerini Dino	Novara 6 febbraio 1935					si		
124. Pastena Lucio	Avellino 4 gennaio 1937	si						
125. Paterni Franco	Lucca 29 giugno 1934	si						
126. Pavan Luigi	Cavarzere 20 novembre 1936	si						
127. Pellegrini Giulio	Roma 25 maggio 1937					si		
128. Perbellini Guido	Ca' di David 30 dicembre 1929							si
129. Perciaccante Giacinto	Cassano Jonio 31 luglio 1930					si		
130. Perini Ugo	Vallemosso 5 agosto 1924		si					
131. Perniola Tommaso	Bologna 10 luglio 1938					si		
132. Petitto Francesco	Girifalco 12 maggio 1933						si	
133. Petrella Giovanni	Grazzanise 12 luglio 1924	si						
134. Piatti Ambrosio	Somma Lombardo 1° giugno 1928						si	
135. Piazza Marcella	Verona 24 agosto 1931	si						
136. Pisana Francesco	Tarzo 3 ottobre 1927							si
137. Pisani Carlo	Casaleggio 28 marzo 1921					si		
138. Pittaluga Enrico	Milano 23 giugno 1932					si	si	
139. Pizzardi Antonio	Roma 9 novembre 1925					si		
140. Pizzedaz Corrado	Palermo 18 marzo 1932	si						
141. Plasmati Raffaele	Matera 2 gennaio 1922	si						
142. Poli Vittorio	Piacenza 10 maggio 1936					si		
143. Poloni Alberto	Brescia 7 settembre 1934	si					si	
144. Pompili Aldo	Roma 25 gennaio 1931	si						
145. Pontiggia Marco	Varese 5 aprile 1932					si		
146. Previati Giovanni	Ferrara 29 settembre 1923	si						
147. Profumo Gustavo	Hendon (Londra) 3 marzo 1919					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
148. Pugliese Luigi	Bisignano 10 giugno 1934						si	
149. Pullerà Romano	San Pietro del Carso (Jugoslavia) 20 aprile 1929					si		
150. Quinci Bartolomeo	Mazara del Vallo 21 gennaio 1933	si						
151. Ravarino Giovanni Felice	Crescentino 2 giugno 1935	si						
152. Ricci Gian Carlo	Firenze 19 maggio 1922		si					
153. Ridolo Pietro	Brescia 1° marzo 1938					si		
154. Riva Mario	Lecco 12 settembre 1920						si	
155. Robotti Carlo Andrea	Alessandria 19 marzo 1937					si		
156. Rosadini Ida	Arezzo 14 luglio 1933					si		
157. Rini Ubaldo	Mesagne 13 gennaio 1929					si		
158. Roggia Angelo	Novara 9 febbraio 1922					si		
159. Rubino Rodolfo	La Spezia 9 gennaio 1935					si		
160. Ruggerini Claudia	Milano 27 febbraio 1922							si
161. Russo Alfonso	Benevento 2 giugno 1927	si						
162. Rutigliano Ciro Giulio	Foggia 16 giugno 1937					si		
163. Sabbadini Giorgio	Roma 23 ottobre 1928					si		
164. Sacerdote Igor	Spalato (Jugoslavia) 6 febbraio 1936					si		
165. Sbrascini Sergio	Milano 19 marzo 1933		si					
166. Scarinci Adele	Viterbo 23 maggio 1931					si		
167. Scarpa Giorgio	Treviso 18 luglio 1931					si		
168. Schenone Mario Alberto	Genova 17 luglio 1930					si		
169. Sergio Concetto	Catania 28 gennaio 1928					si		
170. Smirne Salvatore	Novara 1° ottobre 1938	si						
171. Solimè Franco	Bibbiano 30 marzo 1931	si						
172. Sommavilla Bruno	Pieve d'Alpago 14 ottobre 1931					si		
173. Supino Di Lorenzo Rodolfo	Limatola 5 ottobre 1934	si						
174. Stella Lucio	Napoli 22 ottobre 1933	si						
175. Tambato Enrico	S. Caterina dello Jonio 4 febbraio 1936			si				
176. Tartara Amelia	Voghera 29 settembre 1936	si						
177. Testa Luigi	Salerno 2 gennaio 1930						si	
178. Toffolo Gianguido	Venezia 5 luglio 1937					si		
179. Torelli Donato	Trani 9 aprile 1938	si						
180. Torrigiani Gaetano	Milano 13 luglio 1928					si		
181. Tosi Luigi	Verona 1° novembre 1939	si						
182. Toso Vito	Murano 28 marzo 1938	si						
183. Trotta Oscar	Napoli 2 febbraio 1931						si	
184. Valla Sergio	S. Lazzaro Parmense 18 settembre 1926					si		
185. Vecchi Enrico	Rocca Piemonte 14 aprile 1934	si						
186. Violante Angelo	Canosa Sannita 6 marzo 1936			si				
187. Vittadini Marco	Vigevano 7 settembre 1935					si	si	
188. Zampollo Antonio	Ferrara 22 agosto 1939	si						
189. Zanetti Riccardo	S. Giorgio della Richinvelda 31 agosto 1929					si		
190. Zangheri Narcisio	Gatteo 17 agosto 1934					si		
191. Zani Gaetano	Bologna 2 luglio 1934	si						
192. Zarattini Franco	San Bonifacio 15 luglio 1936					si		
193. Zardini Giovanni Battista	Marano di Valpolicella 26 giugno 1926	si						
194. Zecchini Antonino	Visco 8 giugno 1927					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di neurologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12045)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Delega a presiedere la commissione esaminatrice del concorso per titoli a due posti di capitano in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1972, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a due posti di capitano in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia;

Visti gli articoli 3 e 9 della legge 4 agosto 1971, n. 607;

Considerato che all'art. 3 della predetta legge viene stabilito che le commissioni di avanzamento ai vari gradi nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo degli agenti di custodia, sono presieduti dal Ministro per la grazia e giustizia o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato;

Decreta:

A presiedere la commissione esaminatrice del concorso per titoli a due posti di capitano in servizio permanente effettivo nel corpo degli agenti di custodia è delegato il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia on. avv. Alberto Ferioli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° settembre 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1972
Registro n. 42, foglio n. 92

(12238)

Commissione esaminatrice del concorso per titoli a due posti di capitano in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1972, registro n. 24, foglio n. 183, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a due posti di capitano in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia;

Ritenuta la necessità di nominare i componenti la commissione esaminatrice;

Visto il proprio decreto di delega in data odierna;

Visti gli articoli 3 e 9 della legge 4 agosto 1971, n. 607;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli a due posti di capitano in servizio permanente effettivo di cui sopra e così composta:

Presidente:

Ferioli on. avv. Alberto, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

Componenti:

Manca ecc. Pietro, presidente di sezione di Corte di cassazione, direttore generale per gli II.PP.;

Ferreri dott. Carmelo, magistrato di appello, direttore dell'ufficio 2° della Direzione generale II.PP.;

d'Amelio dott. Corrado, ispettore generale negli II.PP.;

Spinacci Salvatore, maggiore in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia, ufficiale del Corpo più elevato in grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dalla dottoressa Angela Faramo, vice direttore negli istituti di prevenzione e pena.

La spesa prevista in L. 36.000 (trentaseimila) sarà fatta gravare sui fondi del cap. 1051/5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1972
Registro n. 42, foglio n. 93

(12239)

MINISTERO DEL TESORO

Nuova data delle prove scritte del concorso, per esami, ad un posto di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale sanitario della Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1972, registro n. 33, foglio n. 105, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, ad un posto di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale sanitario della Zecca (*Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 ottobre 1972 e n. 273 del 19 ottobre 1972);

Considerato che per sopravvenute difficoltà di carattere tecnico le prove scritte del suddetto concorso non possono aver luogo nei giorni 23 e 24 novembre 1972;

Decreta:

Il secondo e terzo comma dell'art 9 del decreto ministeriale 24 giugno 1972 indicato nelle premesse, sono sostituiti dal seguente:

« Le prove scritte avranno luogo alle ore 8 dei giorni 25 e 26 gennaio 1973, in Roma, palazzo della Zecca, via Principe Umberto 4. Di tale nuovo diario sarà fatta singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1972

p. *Il Ministro*: PICARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1972
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 138

(12319)

Nuova data delle prove scritte del concorso, per esami, a due posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1972, registro n. 34, foglio n. 174, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a due posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca (*Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 ottobre 1972;

Considerato che per sopravvenute difficoltà di carattere tecnico la prova scritta e quella pratica del suddetto concorso non possono aver luogo nei giorni 20 e 21 novembre 1972;

Decreta:

Il secondo e terzo comma dell'art. 9 del decreto ministeriale 3 agosto 1972 indicato nelle premesse, sono sostituiti dal seguente:

« La prova scritta e quella pratica avranno luogo alle ore 8 dei giorni 16 gennaio 1973 e seguenti, in Roma, palazzo della Zecca, via Principe Umberto n. 4. Di tale nuovo diario sarà fatta singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1972

p. *Il Ministro*: PICARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1972
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 139

(12320)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1774.4.III del 16 giugno 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati partecipanti e risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1970;

Visto il decreto n. 1775.4.III del 16 giugno 1972, con il quale sono stati designati i vincitori delle condotte messe a concorso;

Viste le accettazioni e le rinuncie dei candidati interpellati secondo l'ordine di graduatoria;

Atteso che è necessario emettere il provvedimento definitivo di designazione dei vincitori delle condotte di cui trattasi;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1963, n. 2211;

Decreta:

I candidati risultati idonei nel concorso suindicato sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ognuno di essi indicate:

Madeyski Sigismondo: Pieve di Cadore;
Costa Alcide: Pedavena;
Boscarino Giovanni: Falcade;
Fain Piergiovanni: Tambre d'Alpago;
(concorso deserto): Cibiana di Cadore;
(concorso deserto): Gosaldo;
(concorso deserto): Selva di Cadore-Colle S Lucia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno ed affisso per otto giorni consecutivi agli albi di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Belluno, addì 29 ottobre 1972

Il medico provinciale: GAMBA

(12199)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1427 del 10 aprile 1971, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1970 (comuni di Viareggio e Camporgiano);

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 1024 dell'8 marzo 1972, pubblicato nei modi di legge;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni compiute dalla predetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Giovannetti Lido	punti	68,906
2. Bianchi Pieralberto	»	63,883
3. Angelini Gabriello	»	60,000
4. Ripoli Renzo	»	56,875
5. Cesarini Elia	punti	51,488
6. Storietti Giorgio	»	49,951
7. Mazzei Domenico	»	46,571

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per quindici giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Lucca e dei comuni di Viareggio e Camporgiano.

Lucca, addì 27 ottobre 1972

Il medico provinciale reggente: PAZIENZA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3175 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1970;

Tenuto presente l'ordine di graduatoria dei detti candidati e l'ordine preferenziale delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenze indicato dagli stessi candidati, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Giovannetti Lido: Viareggio;
Bianchi Pieralberto: Camporgiano.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Lucca e sarà affisso per quindici giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Lucca, addì 27 ottobre 1972

Il medico provinciale reggente: PAZIENZA

(12198)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 16211 del 12 agosto 1969, con il quale venne bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti di medici condotti vacanti nella provincia di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 3374 in data 15 febbraio 1972, con il quale si è provveduto a stralciare dal concorso la seconda condotta di Carini;

Visto il proprio decreto n. 17619 con il quale si è proceduto alla ammissione dei concorrenti al concorso di che trattasi;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di che trattasi:

1. Urso Rosario	punti	69,88
2. Centineo Michele	»	65,85
3. Frequenza Giuseppe	»	62,04
4. Giamportone Salvatore	»	56,15
5. Re Gerlando	»	53,21
6. Scarbaci Giuseppe	»	52,37
7. Randazzo Salvatore	»	52,26
8 Spanò Cataldo	»	51,80

9. Vernace Giorgio punti 50,02
10. Re Ulisse » 49,57
11. Ganci Calogero » 49,13
12. Davì Salvatore » 48,89
13. Barna Salvatore » 48,52
14. Manfrè Francesco » 47,92
15. Mannino Vincenzo » 47,01
16. Spitaleri Antonino » 45,84
17. Gnoffo Francesco » 45,43
18. Ferruggia Giuseppe » 43,48
19. Albanese Filippo » 43,18
20. Cuzzupoli Antonino » 42,22
21. Turturici Antonino » 40,97
22. Mantia Salvatore » 40,62
23. Castello Antonino » 40,60
24. Argurio Sante » 38,69
25. Pirrone Matteo » 37,63
26. Cuccia Ciro » 35,62
27. De Luca Angelo » 35,59

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, in quello della prefettura e dei comuni interessati.

Palermo, addì 12 ottobre 1972

Il medico provinciale: REALMUTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 15140 in data 12 ottobre 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo e di cui al decreto n. 16211 del 17 agosto 1969, modificato con decreto n. 3374 del 15 febbraio 1972;

Visti i fascicoli dei concorrenti dichiarati idonei e l'ordine di preferenza da ciascuno di essi indicato;

Considerato che sulla base della graduatoria di merito e delle preferenze indicate in sede di prima chiamata non viene assegnata alcuna sede ai concorrenti dottori Ganci Calogero, Davì Salvatore, Barna Salvatore, Mannino Vincenzo, Spitaleri Antonino e Gnoffo Francesco e che la predetta graduatoria viene quindi utilizzata sino al 24° posto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno segnata:

1) Urso Rosario: Palermo-Pallavicino;
2) Centineo Michele: Palermo-Passo di Rigano;
3) Frequenza Giuseppe: Palermo-Tommaso Natale;
4) Giamportone Salvatore: Palermo-Brancaccio;
5) Re Gerlando: Palermo-Villagrazia;
6) Scarbaci Giuseppe: Palermo-Resuttana;
7) Randazzo Salvatore: Palermo-Altarello di Baida;
8) Spanò Cataldo: Palermo-Mezzomonreale;
9) Vernace Giorgio: Altavilla Milicia;
10) Re Ulisse: Carini;
11) Manfrè Francesco: Torretta;
12) Ferruggia Giuseppe: Sciara;
13) Albanese Filippo: Baucina;
14) Cuzzupoli Antonino: Ustica;
15) Turturici Antonino: Godrano;
16) Mantia Salvatore: Petralia Sottana;
17) Castello Antonio: Pollina;
18) Argurio Sante: Roccapalumba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Palermo, addì 13 ottobre 1972

Il medico provinciale: REALMUTO

(12203)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Acate.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3439 del 10 febbraio 1970, con il quale viene indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Acate;

Visto il proprio decreto n. 751 dell'11 febbraio 1971, con il quale si è provveduto all'ammissione dei candidati al concorso stesso;

Visti i propri decreti n. 2228 del 3 settembre 1970 e n. 0991 del 6 marzo 1972, con i quali è stata nominata la relativa commissione giudicatrice;

Visti gli atti concernenti i lavori della commissione medesima;

Constata la legittimità e la regolarità delle effettuate operazioni concorsuali;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Acate:

1. Albani Ignazio punti 159,536

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Ragusa ed a quello del comune interessato.

Ragusa, addì 13 ottobre 1972

Il medico provinciale: RANDAZZO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari data n. 4678/72, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Acate;

Ritenuto di procedere alla nomina del vincitore del concorso stesso;

Visti gli articoli 34, 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Decreta:

Il dott. Ignazio Albani è nominato ufficiale sanitario del comune di Acate. La nomina è fatta in via di esperimento per la durata di un biennio, trascorso il quale si provvederà, a termini di legge, alla nomina definitiva o alla dimissione.

Il nominato sanitario dovrà assumere servizio non oltre trenta giorni dalla data di notificazione allo stesso del presente provvedimento con l'avvertenza che ove, senza giustificato motivo, non adempia a tale onere entro il termine predetto sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Ragusa ed a quello del comune interessato.

Il sindaco del comune di Acate è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ragusa, addì 13 ottobre 1972

Il medico provinciale: RANDAZZO

(12204)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1972, n. 22.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, in materia di istruzione artigiana e professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 25 *ottobre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, in materia di istruzione artigiana e professionale, è disciplinato, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge restano in vigore sino a quando la materia non verrà disciplinata da un'organica legge regionale e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

approva i programmi regionali concernenti la formazione e l'addestramento professionale;

delibera i piani per l'istituzione dei corsi di addestramento professionale e artigiano;

delibera i piani per l'istituzione dei corsi di qualificazione e riqualificazione per disoccupati;

delibera i piani dei corsi di insegnamenti complementari per la formazione professionale degli apprendisti e ne determina i programmi;

indica i criteri e le modalità dei corsi di orientamento e qualificazione professionale;

stabilisce i criteri di assegnazione delle indennità per gli allievi dei corsi;

determina l'assegno per ogni giorno di effettiva presenza per la partecipazione a detti corsi;

autorizza il funzionamento di scuole per la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;

delibera i piani per l'istituzione di corsi di formazione professionale negli istituti e servizi di prevenzione e di pena;

delibera i piani per l'istituzione di corsi per l'orientamento e la qualificazione professionale degli invalidi civili e del lavoro;

delibera i piani per l'istituzione di laboratori protetti per il recupero sociale dei subnormali;

approva i piani per le sovvenzioni ed i finanziamenti;

approva i piani per la ripartizione dei contributi a favore di enti ed istituti che hanno per scopo l'addestramento e l'istruzione artigiana e professionale e ne determina i criteri di assegnazione;

nomina i componenti del collegio dei revisori dei conti in base all'art. 5 del decreto delegato.

Art. 3.

La giunta regionale esercita le seguenti funzioni:

a) esplica la vigilanza tecnica ed amministrativa sullo svolgimento delle attività;

b) provvede all'acquisto, alla locazione, alla costruzione, all'ampliamento ed alla gestione di centri di addestramento ed istruzione artigiana e professionale ivi comprese le relative attrezzature;

c) propone al consiglio regionale la ripartizione dei finanziamenti da destinare a spese in conto capitale, per l'impianto, il rinnovo ed il potenziamento delle dotazioni tecnico-didattiche;

d) adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle determinazioni assunte in materia dal consiglio regionale.

Ai componenti della giunta sono attribuiti i compiti di carattere organizzativo ed istruttorio nell'ambito dei servizi regionali cui sono preposti ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 45 dello statuto.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale:

1) esercita i poteri di cui all'art. 47 dello statuto;

2) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione a norma dell'art. 121 della Costituzione.

Art. 5.

Fino a quando non verrà statuito diversamente con legge regionale sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme statali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 16 ottobre 1972

DE CECCO

(12200)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.